



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 25 giugno 2019.

Oggetto: Tirocini - Nuova Legge Regionale Emilia Romagna - 01.07.2019

Con la presente si segnala che dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore la nuova Legge regionale Emilia-Romagna sui tirocini (Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1).

La nuova Legge introduce alcune importanti modifiche, in particolare, segnaliamo che da luglio 2019 sarà attivo un nuovo sistema informatico di autorizzazione preventiva. L'autorizzazione preventiva verrà rilasciata dall'Agenzia per il Lavoro e **solo dopo l'autorizzazione potrà essere avviato il tirocinio.**

La nuova legge regionale realizza quindi una stretta integrazione tra Regione e Ispettorato del Lavoro finalizzata ad agevolare le attività di controllo e a contrastare i possibili utilizzi elusivi dei tirocini, con l'obiettivo di prevenire ogni abuso.

Fino al 30 giugno, sarà possibile inviare progetti e convenzioni secondo l'attuale normativa (e l'attuale modalità) con data avvio tirocinio entro il 10 luglio 2019. Eventuali progetti e convenzioni compilati ai sensi della normativa attuale, ma non inviati entro il 30 giugno saranno automaticamente annullati e non sarà più possibile gestirli.

Dal 1° luglio, tutti i nuovi progetti e convenzioni inseriti saranno gestiti secondo la nuova normativa e la nuova piattaforma informatica, con le modalità e le tempistiche di seguito descritte:

1. la documentazione relativa al tirocinio (progetto formativo e convenzione) dovrà essere caricata sulla nuova piattaforma informatica della Regione, successivamente, nel termine massimo di 10 giorni di calendario, l'Agenzia regionale per il lavoro ne verifica l'idoneità e la congruenza;
2. il tirocinio è attivabile solo dopo che la nuova piattaforma informatica regionale avrà confermato la correttezza della documentazione;
3. il soggetto promotore e l'azienda ospitante, con espressa richiesta attraverso il sistema informatico, possono rinunciare alla facoltà di successiva modifica o integrazione dei contenuti della documentazione inviata. In questo caso la verifica su idoneità e congruenza viene effettuata dal momento del recepimento della documentazione e l'esito della verifica sarà reso disponibile nel sistema informativo al soggetto promotore nella giornata successiva;

4. qualora dalla verifica risultino delle incongruenze, il sistema informatico regionale segnala la necessità di integrare la documentazione, consentendo la correzione entro trenta giorni di calendario.
5. se le incongruenze non vengono corrette, il tirocinio non è attivabile.
6. dall'avvenuta integrazione delle informazioni, attestata dall'Agenzia regionale per il lavoro tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile.

Di seguito evidenziamo altre novità introdotte dalla legge regionale.

Tipologie di tirocinio e Destinatari

La nuova legge regionale non prevede più la distinzione tra le tipologie di tirocinio a), b), c) che ricordiamo di seguito:

- a) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi;
- b) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità;
- c) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;

Dal 1° luglio 2019, è quindi completamente superata la distinzione sopra indicata.

I tirocini continuano ad essere rivolti a:

- soggetti che hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- soggetti percettori di sostegno al reddito in costanza o in assenza di rapporto di lavoro;
- soggetti disabili e svantaggiati; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.

Resta la tipologia "Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".

Convenzione e Progetto formativo individuale

I tirocini continuano:

1. ad essere regolati da un'apposita convenzione fra il soggetto promotore e l'azienda.
2. ad essere attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Dal 1° luglio il progetto formativo deve fare riferimento ad una qualifica del Sistema regionale (SRQ).

Durata

Di norma, la durata massima dei tirocini non può superare i sei mesi. Laddove i tirocini siano rivolti a persone con disabilità la durata massima è di ventiquattro mesi; è di dodici mesi in caso di tirocinio rivolto a persone svantaggiate, richiedenti nonché titolari di asilo, rifugiati, vittime di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.

La durata minima non può essere inferiore a due mesi, oppure 1 mese in caso di attività stagionale.

Il tirocinante ha diritto a sospendere il tirocinio per maternità, infortunio o malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario.

Numero massimo di tirocini attivabili

Il numero massimo di tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente dipende dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, secondo le seguenti quote:

- da 0 a 5 lavoratori: 1 tirocinante
- da 6 a 20 lavoratori: 2 tirocinanti
- oltre 20 lavoratori: n. non superiore al 10% dei dipendenti.

La nuova legge regionale chiarisce che i tirocini curriculari non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Viene introdotto un meccanismo di premialità che consente alle aziende, che hanno sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, di attivare in deroga ai limiti numerici di cui sopra un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.

Indennità di partecipazione

La nuova legge regionale conferma che il tirocinante ha diritto a ricevere dall'azienda ospitante un'indennità di partecipazione di almeno 450 euro al mese, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70% della durata del tirocinio.

Nei periodi di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà al soggetto ospitante di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima.

Azienda ospitante

La nuova legge regionale sancisce espressamente il divieto per le aziende ospitanti di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività.

Per i soggetti ospitanti viene confermato il divieto:

- di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante
- di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale
- di utilizzare i tirocinanti in ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione aziendale e per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti nel progetto/convenzione di tirocinio.

Inoltre, la legge regionale conferma che l'azienda ospitante deve:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
- non fruire della CIGS per attività equivalenti a quella del tirocinio nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini; l'azienda che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini;
- non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti e nella medesima unità operativa di lavoratori adibiti ad attività equivalente a quella prevista per il tirocinio, atti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini.

Tutor

La nuova legge regionale sancisce che per ogni tirocinio devono essere presenti:

- un tutore aziendale scelto dall'azienda che può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente;
- un tutore responsabile didattico scelto dal soggetto promotore. Ogni tutore facente capo al soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti;

Alla presente si allega il testo della Legge Regionale.

Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Labour Consulting Srltp